



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]

Prof. Avv. Saverio Ruperio..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario – per le controversie
in cui sia parte un consumatore

Prof.ssa Liliana Rossi Carleo..... Membro designato dal C.N.C.U.

IL CASO.it

nella seduta del 30.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 26 maggio 2010 il ricorrente, titolare di un libretto di risparmio al portatore acceso presso una dipendenza riconducibile all'intermediario convenuto, chiede la liquidazione degli interessi ivi maturati a far data dalla sua emissione avvenuta il 4 marzo del 1966.

Esponde il ricorrente di aver stipulato, in data 4 marzo 1966, un contratto di deposito a risparmio con emissione di un libretto al portatore a vincolo annuale e contestuale versamento di lire 10.000, mai movimentato.

Con nota del 24 agosto 2007 inviata alla banca convenuta, il ricorrente formulava richiesta di liquidazione "con rivalutazione" della somma depositata, secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 12 del contratto medesimo; in particolare l'art.10 prevede il rinnovo automatico del contratto di deposito alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

scadenza (annuale), in assenza di eventuale richiesta di prelievo della somma maturata. Tali richieste, rimaste senza riscontro, erano reiterate dal cliente con nota del 23 febbraio 2010 allegando la fotocopia del libretto di risparmio che evidenzia l'unica operazione effettuata in sede di emissione.

Con lettera del 22 aprile 2010, in riscontro alle richieste del ricorrente, la banca rilevava che le ricerche sino a quel momento effettuate "presso la Funzione di Gruppo, volto a rintracciare i necessari supporti documentali" del contratto in questione e del relativo libretto la cui unica e ultima operazione - rilevabile dalla fotocopia del titolo prodotta dal cliente - risaliva all'apertura di quest'ultimo (decorsi oltre 45 anni), erano rimaste senza esito, ipotizzando la possibile distruzione degli stessi al compimento dei termini di conservazione previsti dalla legge (dieci anni).

La banca evidenziava, inoltre, l'assenza di riferimenti del libretto *de quo* avendo disposto ulteriori ricerche nell'archivio elettronico del gruppo bancario che avevano confermato la mancanza di alcun elemento utile anche nell'inventario redatto in sede di incorporazione della stessa nella compagine bancaria, facendo ciò ritenere la presumibile estinzione del titolo a seguito di voltura a conti inattivi o a seguito di denuncia di smarrimento.

Tanto premesso, la banca, sebbene abbia ritenuto essere intervenuta la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. e quindi venuto meno il relativo diritto di credito, ha offerto al ricorrente "in via del tutto eccezionale" il rimborso del valore facciale del titolo (euro 5,16) oltre gli interessi legali maturati negli ultimi cinque anni (euro 0,70).

In questa sede, la banca, confermando nel merito quanto già dedotto in precedenza, e prendendo atto del mancato accoglimento della propria offerta, volta al raggiungimento della bonaria composizione della vertenza, chiede al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato.

Diritto

Per l'esame della controversia appare necessario affrontare la questione relativa alla prescrizione del diritto alla restituzione delle somme giacenti in un libretto di deposito a risparmio. In particolare, dottrina e giurisprudenza non sono concordi nella determinazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

prescrizionale del diritto medesimo; alle tesi contrapposte è sottesa una diversa ricostruzione della struttura causale del contratto di deposito bancario.

L'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dal *leading case* costituito da Cass. 21 marzo 1963, n. 689 e successivamente confermato da Cass. 24 gennaio 1979, n. 535 e da Cass. 3 maggio 1999 n. 4389) fa decorrere la prescrizione dal giorno della costituzione del rapporto o dell'ultima operazione di prelevamento o versamento effettuata. La Corte afferma infatti che *"ove il diritto del depositante alla restituzione possa essere esercitato in qualsiasi momento, il periodo di prescrizione di quel diritto inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti: ciò in quanto, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione"*.

L'assunto della Cassazione è la conseguenza di una scelta di fondo, da autorevole dottrina contestata, che assimila il deposito bancario al deposito irregolare e dunque al mutuo. Secondo tale impostazione, il contratto *de quo* rappresenta un'ipotesi di deposito irregolare nel quale la funzione di prestito (tipica del mutuo) prevale rispetto a quella di mera custodia (tipica del deposito regolare). Di conseguenza, l'obbligo di restituzione del *tantundem eiusdem generis* in capo al depositario prevale rispetto all'obbligo di custodia e determina la nascita, fin dalla costituzione del rapporto, del corrispondente diritto di credito in capo al depositante il cui termine prescrizionale inizia a decorrere da quel momento stesso, interrompendosi al compimento delle singole operazioni.

In senso contrario, la prevalente dottrina e giurisprudenza di merito – al cui indirizzo il Collegio ritiene di aderire – fanno decorrere la prescrizione dal momento della cessazione del rapporto di deposito a risparmio o dalla data del rifiuto della banca di pagare la somma richiesta (Trib. Reggio Emilia 01.10.2008; Trib. Torino 27.06.2005).

A sostegno dell'assunto rileva innanzitutto il dato testuale di cui all'articolo 1834 del codice civile alla stregua del quale nei depositi di una somma di denaro la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

banca è obbligata a restituire il *tantundem eiusdem generis* non immediatamente o all'atto della costituzione del rapporto ma "alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante". Ne deriva che la somma versata non può essere restituita né, tantomeno, prelevata in mancanza della richiesta avanzata dal soggetto contrattualmente legittimato e che, pertanto, non sussiste alcun obbligo e alcun diritto alla restituzione della somma prima della domanda del depositante (o della scadenza di un eventuale termine pattuito). E' a tale momento – e non a quello di costituzione del rapporto – che nasce il diritto restitutorio e inizia a decorrere il relativo termine prescrizione. La facoltà del depositante di chiedere in ogni momento la restituzione delle somme depositate (ove non sia stato convenuto alcun termine), presa in considerazione dalla Corte di Cassazione, non va confusa con il diritto alla restituzione che sorge, come detto, solo con la richiesta del depositante. Si osserva inoltre che, ove si condividesse l'idea che il suddetto diritto possa essere in ogni caso esercitato fin dalla costituzione del rapporto, si dovrebbe concludere che l'ordinamento non tollera la costituzione di un deposito bancario a fini di investimento speculativo pluridecennale in quanto, salvo che non si siano effettuate movimentazioni, il diritto a ripetere il versamento originario si prescriverebbe.

Al medesimo esito argomentativo si perviene attraverso un'analisi della causa propria del contratto di deposito a risparmio. Ritiene infatti il Collegio, aderendo alla prevalente dottrina, che il contratto in questione rappresenti un *unicum*, distinto sia dal deposito irregolare che dal deposito regolare, nel quale le due funzioni di prestito e di custodia convivono; solo il deposito bancario è un contratto d'impresa caratterizzato altresì da profili squisitamente speculativi in quanto, a differenza del deposito irregolare, può avere ad oggetto solo denaro e non ogni bene fungibile e, diversamente dal deposito regolare, affianca l'interesse alla custodia del denaro alla sua fruttuosità naturale.

Per le sue caratteristiche intrinseche, nel deposito bancario il decorso del tempo e la permanenza della somma presso il depositario soddisfano sia l'interesse di questo a poter gestire in operazioni di impiego il risparmio raccolto sia l'interesse del cliente a maturare interessi remunerativi. Pertanto, l'inerzia del depositante che ometta di effettuare prelievi e versamenti, lasciando la somma presso il depositario, non può avere il valore di abdicazione al diritto di ripetere la somma



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

versata e di conseguirne gli interessi ma costituisce essa stessa inequivocabile esercizio di una facoltà insita nel contratto di deposito.

Come anche evidenziato dalla citata giurisprudenza di merito, questa tesi troverebbe conferma nelle disposizioni sui conti bancari "dormienti" (art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e relative disposizioni attuative) adottate dal legislatore sull'implicito presupposto che i rapporti bancari aventi ad oggetto i depositi di denaro inattivi da almeno dieci anni non siano estinti; il conto qualificabile come "dormiente" comporta infatti la facoltà del depositante, al quale la banca è tenuta a fare una formale comunicazione, di "risveglio" dello stesso.

Alla luce di quanto innanzi esposto, nella specie ritiene il Collegio che il periodo di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. non risulti ancora maturato al momento di proposizione del ricorso e che, quindi, il diritto alla ripetizione di quanto originariamente versato (lire 10.000 pari a euro 5,16) non si sia estinto, in quanto è al momento della domanda di restituzione delle somme giacenti presso la convenuta proposta dal ricorrente (24/09/2007), e non a quello di emissione del libretto di deposito (04/03/1966), che è sorto il diritto alla restituzione ed è iniziato a decorrere il relativo termine prescrizione. Si soggiunge che le condizioni generali di contratto (articolo 10 del Regolamento dei depositi a risparmio prodotto agli atti) prevedono il rinnovo automatico del deposito alla scadenza di ogni anno contemplando quindi un silenzio qualificato che, lungi da esprimere una volontà abdicativa del diritto restitutorio, comporta il prosieguo del rapporto.

Diversi presupposti giuridici sussistono invece con riferimento alla prescrizione degli interessi maturati sul capitale depositato. Si ritiene infatti che il debito per interessi costituisca un obbligo accessorio che, in mancanza di prelevamenti, pur aggiungendosi al capitale come base di calcolo per gli interessi ulteriori, risulta strutturalmente autonomo rispetto all'obbligo di restituzione del capitale medesimo. L'obbligazione principale e quella accessoria sono, ai fini della prescrizione, distinte anche se funzionalmente collegate nella causa del contratto di deposito bancario. Per espressa previsione legislativa infatti il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme depositate si prescrive in cinque anni dalla scadenza e/o maturazione degli stessi (art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Inoltre gli interessi riconosciuti periodicamente sul deposito devono essere annotati sul libretto e il depositante ha il diritto di chiedere l'annotazione presentando il libretto allo sportello. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante (artt. 1834, comma 2 e 1835 c.c.).

Nella specie, non avendo il ricorrente effettuato alcun movimento e richiesto alcuna annotazione sin dalla costituzione del rapporto, il Collegio considera estinto per prescrizione il diritto del medesimo alla percezione degli interessi, ad esclusione di quelli maturati nell'ultimo quinquennio - il cui diritto quindi non è ancora prescritto - sul capitale originariamente versato.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che la convenuta restituisca al cliente il saldo in linea capitale rappresentato dal valore facciale del titolo, pari a euro 5,16, corrispondendo altresì gli interessi corrispettivi maturati negli ultimi cinque anni, contestualmente alla restituzione del titolo.

P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE